

Procedura e modalità di determinazione della somma da restituire per lo svincolo dagli obblighi convenzionali o da atto unilaterale d'obbligo

Indice

1. Ambito di applicazione
2. Modalità di presentazione della richiesta di determinazione della somma da restituire
3. Procedimento
4. Determinazione della somma da restituire
5. Disposizioni generali

1. Ambito di applicazione

Gli interventi di edilizia residenziale sociale realizzati con contributi pubblici sono assoggettati ad una convenzione tra i soggetti attuatori ed i Comuni in cui gli stessi sono localizzati ovvero ad un atto unilaterale d'obbligo assunto dall'operatore, secondo criteri definiti dalla Regione.

Il proprietario dell'alloggio che vuole sciogliere anticipatamente i vincoli derivanti da convenzione comunale o assunti mediante atto unilaterale d'obbligo deve richiedere alla Regione la determinazione della somma da restituire.

Il soggetto tenuto alla restituzione è il proprietario dell'alloggio che ha ricevuto il contributo, in conto capitale o in conto interessi, o suo erede.

Viene fissato in 20 anni dalla stipulazione della convenzione il termine entro il quale il proprietario dell'alloggio che intende rimuovere i vincoli della convenzione è tenuto a restituire alla Regione parte del contributo ricevuto (come determinato nel successivo punto 4), qualora la convenzione abbia una durata superiore o sia senza scadenza.

Il termine ventennale sopra stabilito ha la unica finalità di circoscrivere l'arco temporale in cui sussiste l'obbligo di restituzione alla Regione e di quantificare la somma da restituire, non incidendo in alcun modo sulla durata della convenzione stessa e sulle pattuizioni in essa contenute.

2. Modalità di presentazione della richiesta di determinazione della somma da restituire

La presentazione della richiesta di determinazione della somma da restituire, in regola con l'imposta di bollo¹, redatta

¹La marca da bollo di importo pari a 16,00 euro deve essere applicata sulla copia cartacea. Nel caso di inoltro della domanda tra-

sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, deve essere effettuata compilando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Regione, disponibile alla pagina web dedicata alle "convenzioni per l'edilizia agevolata" al seguente indirizzo: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/convenzioni-edilizia/recesso-dagli-obblighi-convenzionali>.

Il modulo di richiesta e la documentazione allegata devono essere inviati:

- preferibilmente per posta certificata (PEC) all'indirizzo pru@postacert.regione.emilia-romagna.it (tutti i documenti devono essere prodotti in formato pdf; la richiesta e le dichiarazioni sostitutive devono essere firmate digitalmente dal richiedente oppure sottoscritte con firma autografa, allegando la copia di un documento di identità valido);

- oppure con raccomandata con a/r o consegna a mano, al Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative - Viale Aldo Moro 30 - 40127 Bologna (la richiesta e le dichiarazioni sostitutive devono essere firmate in originale dal sottoscrittore, corredate dalla fotocopia di un documento di identità valido).

3. Procedimento

La richiesta presentata alla Regione deve riportare l'indicazione del contributo pubblico ricevuto e deve essere corredata dal parere favorevole del Comune allo svincolo dagli obblighi derivanti dalla convenzione o dall'atto unilaterale d'obbligo. Il consenso del Comune costituisce infatti presupposto per il provvedimento regionale di determinazione della somma da restituire alla Regione.

La Regione, ad esito del procedimento istruttorio, determina la somma da restituire, in applicazione di quanto previsto al punto successivo.

Dal ricevimento da parte del richiedente dell'atto con cui viene determinata la somma da restituire decorre il termine perentorio di 6 mesi per effettuare il versamento. Decorso tale termine la determinazione della somma da restituire

mite PEC la stessa deve essere conservata dal richiedente e nella domanda devono essere riportati i dati reperibili sulla marca da bollo (data emissione e codice identificativo). Il bollo deve riportare una data anteriore a quella di invio della domanda. La mancata presentazione dello stesso nei casi dovuti comporta la non regolarità dell'istanza e la conseguente segnalazione all'Agenzia delle Entrate. La copia cartacea deve essere esibita a richiesta della Regione.

cessa di avere efficacia.

Ad avvenuto pagamento della somma indicata, la Regione ne dà comunicazione al Comune per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

4. Determinazione della somma da restituire

Per effettuare il calcolo della somma da restituire occorre considerare l'importo del contributo ricevuto diviso per 20 e moltiplicato per gli anni che, all'atto della presentazione della richiesta, residuano rispetto al termine ventennale.

Per determinare il periodo residuo la frazione di anno si considera come anno intero (a titolo di esempio: per 6 mesi residui si considera 1 anno; per 1 anno e 3 mesi residui si considerano 2 anni).

A titolo di esempio si consideri una convenzione stipulata il 30 marzo 2005 con durata di 25 anni; al fine del calcolo si considerano i 20 anni in cui sussiste l'obbligo di restituzione alla Regione, che in tal caso verrebbe meno dal 30 marzo 2025; richiesta presentata il 20 agosto 2020, contributo relativo all'alloggio 30.000,00 euro; $30.000,00/20 \times 5 = 7.500$ euro.

5. Disposizioni generali

Termine di conclusione del procedimento e sospensione dei termini

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso entro il termine di 45 giorni, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. d), della L.R. n. 32 del 1993.

Qualora nel corso dell'istruttoria si ravvisi la necessità di integrazioni documentali o di chiarimenti, la Regione ne dà comunicazione al soggetto interessato assegnando, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. n. 241 del 1990, il termine di 30 giorni per provvedere ad integrare la documentazione o inviare i chiarimenti.

La comunicazione indicata sospende i termini per la conclusione del procedimento, che riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni documentali o dei chiarimenti richiesti o, in mancanza, dalla data di scadenza del termine dei 30 giorni.

La mancata presentazione della documentazione o dei chiarimenti richiesti, o il mancato rispetto del termine dei 30 giorni, comporta l'improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. n. 241 del 1990, che verrà disposta con determina dirigenziale.

Provvedimento conclusivo

Il procedimento si conclude con provvedimento espresso ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. n. 241 del 1990 ed è trasmesso al richiedente, ove possibile via PEC.

Il provvedimento di determinazione della somma da restituire indica le modalità e i tempi per effettuare il versamento.

Il provvedimento di improcedibilità non pregiudica la facoltà di presentarne una nuova richiesta.

Competenza ad emanare il provvedimento

In conformità alle disposizioni normative vigenti ed in applicazione delle prescrizioni tecnico-operative indicate nella delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., il provvedimento è approvato con determinazione del dirigente regionale competente.

Controlli delle dichiarazioni sostitutive

In tutti i casi in cui è previsto che le situazioni o i fatti possano essere comprovati mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, la Regione provvede ad effettuare controlli secondo la normativa vigente.